

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DELL'ONOREVOLE PENZA N. 4-01398

RISPOSTA

Si evidenzia, in via preliminare, che la circolare della Direzione Generale del Personale Militare in data 19 giugno 2023 è stata emanata al fine di individuare, in via amministrativa, una soluzione immediata e temporanea che favorisse l'esercizio delle attività da parte dei Rappresentanti sindacali, nelle more dell'approvazione dei decreti ministeriali discendenti dalla Legge n. 46/2022 e del riconoscimento della cd. "rappresentatività" delle associazioni che avrà luogo con provvedimento a cura del Dipartimento della funzione pubblica.

Ciò tenuto conto che fino a tale riconoscimento la legge non prevede la possibilità di permessi retribuiti e distacchi sindacali.

Tanto chiarito, con riferimento al quesito relativo alla circostanza "se, nel procedimento di adozione della circolare citata in premessa, siano state consultate tutte le associazioni sindacali di categoria", è appena il caso di rilevare che non si è proceduto a tale preventiva consultazione in quanto le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non sono ancora state riconosciute <u>rappresentative</u> dal Ministro per la pubblica amministrazione.

Nel merito delle altre questioni evidenziate nell'atto, si precisa che il beneficio oggetto della circolare in argomento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione della Difesa, infatti esso è ricompreso nell'alveo della licenza straordinaria concessa dal Comandante di corpo nel limite dei 45 giorni annui, la cui copertura finanziaria viene stabilita in sede di concertazione, su base media, trattandosi di istituto correlato ad eventi non programmabili.



In tale ottica, la competente Direzione Generale del Personale Militare, a seguito di approfondimenti nell'ambito del "Tavolo Tecnico per la stesura della decretazione discendente dalla Legge 46/2022", ha ritenuto di fare ricorso all'interpretazione, su base emergenziale, dei "gravi motivi" (già previsti e non specificamente individuati, nell'ambito della licenza straordinaria attualmente vigente).

Si evidenzia, infine, che la circolare in argomento prevede che possono fruire della licenza "per gravi motivi" coloro che siano stati designati, nel numero massimo di 7 per singola Associazione, in rappresentanza delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari iscritte all'Albo ministeriale, a prescindere dal numero degli iscritti di ciascuna Associazione.

Tanto rappresentato, con riferimento al quesito sulla possibilità di "considerare, anche in via transitoria, ai fini del conteggio delle deleghe di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 46 del 2022, di riferire il valore dello 0,5 percento al solo parametro stipendiale.....", si evidenzia che il regolamento di attuazione fornirà gli elementi di riferimento per l'individuazione della base di calcolo dello 0,5.

Con riferimento, invece, all'ulteriore quesito sulla possibilità di "conteggiare la percentuale di rappresentatività in base al numero dei tesserati anziché in base alla forza economica", è il caso di precisare in questa sede che la legge, al citato articolo 13, prevede che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a



carattere sindacale sia invece interforze, la stessa dovra' avere una rappresentativita' non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

In via transitoria, le quote percentuali sono ridotte di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge e di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.

Th MINISTRO